



CITTA' DI ASTI

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)
GUIDA INFORMATIVA 2019**

Aggiornata al 6 maggio 2019

IUC – Imposta unica comunale

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La presente guida è riferita alla componente **TASI** di competenza del Comune di Asti.

TASI – Tributo per i servizi indivisibili

Il tributo è oggetto di specifica disciplina comunale ad opera del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 marzo 2018. Per l'anno 2019 si applica il medesimo regolamento adottato per l'anno 2018.

Il tributo concorre al finanziamento parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, individuati dal regolamento comunale sopra citato, vale a dire: polizia municipale, protezione civile, servizi demografici, urbanistica e assetto del territorio, servizi per l'edilizia, manutenzione infrastrutture.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La TASI si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Fattispecie escluse dalla TASI

Abitazione principale

A decorrere dall'anno 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tale esclusione vale per il possessore se occupa l'unità immobiliare e la destina ad abitazione principale e vale per il detentore dell'immobile se lo destina ad abitazione principale.

L'esclusione non opera per il possessore se l'unità immobiliare è detenuta da un altro soggetto, non titolare di un diritto reale imponibile sull'unità immobiliare, che la destina ad abitazione principale; in tal caso il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento, vale a dire nella misura del 90 per cento.

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Il Comune di Asti considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, come sopra definite.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

A seguito azzeramento dell'aliquota di base, la TASI non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Immobili soggetti alla TASI nel Comune di ASTI

La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Non deve essere versata la TASI sulle aree edificabili e sugli altri fabbricati che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio fabbricati locati, concessi in uso gratuito o tenuti a disposizione).

Soggetti passivi

Sono soggetti al pagamento della TASI:

- il possessore dell'immobile, vale a dire il proprietario, nonché il titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione, superficie). Nel caso di più possessori di uno stesso immobile (comproprietari o contitolari di un diritto reale di godimento sul bene), essi sono tenuti in solido¹ all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- il detentore dell'immobile, cioè colui che dispone dell'immobile pur non essendo titolare di diritti reali sullo stesso. Pertanto, in tutti i casi in cui il possessore qualificato non possa esercitare la sua prerogativa di disporre del bene, poiché nella disponibilità di altri, la

¹ Responsabilità solidale (articolo 1292 codice civile): "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri..."

soggettività passiva su quel bene si manifesta, ai fini TASI, sia nel possessore che nel detentore purchè soggetto diverso dal possessore. Entrambi sono, quindi, titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In particolare il detentore è tenuto a versare il tributo nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota prevista. Nel caso di più detentori, essi rispondono in solido dell'unica obbligazione tributaria. La restante parte è corrisposta dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile.

Le eccezioni alla regola della duplice soggettività passiva:

- detenzione temporanea: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il soggetto passivo TASI è solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento, tenuto, quindi, a versare il tributo per intero;
- locazione finanziaria: nel leasing, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- immobile sul quale il possessore abbia costituito un diritto reale di godimento: in tal caso, soggetto passivo è solo il titolare del diritto reale, tenuto al pagamento del tributo nella misura del 100 per cento. In questo caso, infatti, la regola della doppia soggettività passiva non trova applicazione, atteso che il titolare del diritto reale di godimento è anche l'occupante dell'immobile e non un soggetto diverso.

Base imponibile

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Aliquote

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 11 dicembre 2018, relativa all'approvazione del bilancio di previsione anno 2019, **conferma** l'applicazione per l'anno 2019 delle aliquote TASI nelle misure approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3 marzo 2016. Si riportano le aliquote ai fini del calcolo della TASI per l'anno 2019:

TASI ANNO 2019 - ALIQUOTE

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	0
Fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	0
Casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	0
Unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	0
Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, classificata nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9, e fattispecie ad essa equiparate per legge e per regolamento comunale (articolo 4 regolamento TASI)	0
Aree edificabili	0
Altri fabbricati ovvero fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate	0
Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, del Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 e dell'accordo territoriale depositato in data 8 gennaio 2019, a condizione che l'importo del canone sia determinato applicando un valore compreso tra il valore <u>massimo</u> di ogni fascia e quello intermedio tra quello minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall'accordo territoriale vigente	0
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente	0
Fabbricati posseduti da soggetti passivi iscritti all'albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l'esercizio di attività artigianale, ovvero locati da soggetti passivi ad iscritti all'albo delle imprese artigiane presso la CCIAA a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti	0
Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata alla vendita e/o somministrazione è inferiore o pari a mq. 250, ovvero locati a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti	0
Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l'esercizio di attività industriale, di commercio all'ingrosso, e di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio e/o somministrazione eccede mq. 250, ovvero locati a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti, purchè non ricadenti in localizzazioni commerciali, come definite dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.	0
Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, del Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 e dell'accordo territoriale depositato in data 8 gennaio 2019, a condizione che l'importo del canone sia determinato applicando un valore compreso tra il valore <u>minimo</u> di ogni fascia e quello intermedio tra quello minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall'accordo territoriale vigente	0
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) e relative pertinenze	0

Periodo di possesso

La TASI è dovuta per anni solari ed è rapportata ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto/detenuto l'immobile per almeno 15 giorni.

La quantificazione del tributo in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.

Calcolo dell'imposta e versamento

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la TASI è dovuta sia da quest'ultimo (nella misura del 90 per cento) e sia dall'occupante (nella misura del 10 per cento).

Come già evidenziato:

- le obbligazioni tributarie relative ai titolari dei diritti reali ed agli occupanti sono autonome: ad esempio, il proprietario non è responsabile del versamento gravante sugli occupanti;
- nel caso di più titolari di diritti reali sullo stesso immobile per il pagamento della TASI, relativamente alla quota gravante sui medesimi (90 per cento), vi è una responsabilità solidale. Pertanto, tutti i contitolari sono responsabili per tutto l'importo ed il tributo va versato per intero da uno qualsiasi dei coobbligati, con contestuale liberazione degli altri;
- analogamente nel caso di più occupanti/detentori dello stesso immobile, diversi dai titolari dei diritti reali sullo stesso, la quota della TASI su di essi gravante (10 per cento) deve essere versata in maniera unitaria, con responsabilità solidale tra gli stessi.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati tempestivamente da ciascun possessore in ragione della propria percentuale di possesso e della destinazione d'uso dell'immobile. Parimenti si considera regolarmente eseguito il versamento effettuato tempestivamente per l'intero dal detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile salvo diversa formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Versamento

La TASI è versata direttamente al Comune in **autoliquidazione** da parte del contribuente, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al

quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Non sono consentite altre modalità di versamento.

La TASI deve essere versata in due rate, la prima in acconto e la seconda a saldo.

La prima rata, da versare entro il **16 giugno 2019**, è pari al 50 per cento del tributo dovuto per l'intero anno, calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti a TASI applicando le aliquote approvate dal Comune, nelle misure sopra riportate.

La seconda rata, da versare entro il **16 dicembre 2019**, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il **16 giugno 2019**.

I codici tributo per eseguire il versamento mediante il modello F24 sono i seguenti:

3959	TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3961	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Il modello F24 deve essere compilato nella sezione “IMU ed altri tributi locali”; il codice del comune di Asti è A479.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

Il versamento non deve essere eseguito qualora l'importo del tributo annuale complessivamente dovuto dal contribuente, intendendosi come tale acconto più saldo, risulti inferiore a 10 euro. Se l'importo da versare è pari o superiore a euro 10, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto.

Servizi per il calcolo

E' possibile calcolare la TASI dovuta per l'anno 2019 collegandosi al sito internet della Città di Asti, nell'apposita sezione dedicata “pagare le tasse – TASI 2019”. Il servizio consente il calcolo del tributo e fornisce il modello di pagamento F24, compilato sulla base dei dati inseriti dal contribuente, utilizzabile per il versamento.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Tributi, sito in L.go Scapaccino n. 5, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Versamento omesso o tardivo

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo

non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, vale a dire al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quindi:

- tardivo versamento entro 15 giorni: sanzione dell'1 per cento del tributo tardivamente versato, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo;
- tardivo versamento superiore a 15 giorni e fino a 90 giorni: sanzione del 15 per cento del tributo tardivamente versato;
- omesso, parziale o tardivo versamento superiore a 90 giorni: sanzione del 30 per cento del tributo omesso, non versato o tardivamente versato.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale previsto dalla legge¹, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nelle sanzioni di cui sopra, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

Ravvedimento

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). In tali circostanze le sanzioni irrogabili sono quelle indicate nel precedente paragrafo denominato “Versamento omesso o tardivo”.

Ravvedimento per omesso versamento

- nel caso di versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione dello 0,1 per cento giornaliero per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, ossia tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dell'1,5 per cento dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali;

¹ Tasso degli interessi legali: 0,8% dal 1.1.2019 (Decreto Ministero Economia e finanze 12.12.2018)

- nel caso di versamento eseguito entro 90 giorni dalla scadenza, ossia tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dell'1,67 per cento dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento eseguito oltre il termine precedente, vale a dire dopo il 90° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2020 per l'anno 2019), si applica la sanzione del 3,75 per cento dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali.

Il versamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno (quindi con l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzioni+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella "ravvedimento". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice del tributo.

Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione degli immobili assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modifiche.

Ai fini della dichiarazione TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato.